

Bur n. 32 del 16/04/2010

D.G.R.n. 1097 del 23 marzo 2010

Contributo regionale "Trasporto scolastico" per le Istituzioni scolastiche e formative. [L.R. 02/04/1985, n. 31 (art. 12)]. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2009-2010.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Premessa.

L'art. 12 della L.R. 31/1985, recante "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" - così come modificato dall'art. 34 della L.R. 05/02/1996, n. 6, prevede la possibilità di concedere un contributo alle Istituzioni scolastiche, per concorrere nei costi di trasporto sostenuti direttamente dalle medesime, allo scopo di agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti disagiati a raggiungere la sede scolastica.

Con l'art. 76 della L.R. 30/01/1997, n. 6, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'espressione "mezzi di trasporto propri" ed è stato precisato che tale locuzione fa riferimento all'organizzazione del relativo servizio con mezzi di trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità dell'Istituzione scolastica erogatrice del servizio di trasporto e con la sola esclusione dei mezzi di trasporto pubblici di linea.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, relativamente al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, si rileva che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale alle Istituzioni scolastiche secondarie di II, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" - articolo 1, comma 624, della L. 27/12/2006, n. 296: "Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005). Inoltre, si rileva che i 3 anni succitati conferiscono crediti formativi riconosciuti al fine del passaggio al sistema d'istruzione (art. 4 dell'Accordo-quadro del 19/06/2003 - art. 4 del Protocollo d'intesa del 03/10/2003).

Pertanto si ritiene di interpretare le norme regionali individuatrici dei beneficiari del contributo in questione, in modo costituzionalmente adeguato al principio fondamentale di parità di trattamento

di situazioni simili (art. 3 Cost.) e, di conseguenza, di consentire la concessione del suddetto contributo anche alle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione, si rileva che, negli anni precedenti il 2001, il riparto dei contributi in parola veniva effettuato, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2660 dell'11/06/1996, sulla base del numero di chilometri rendicontato dai singoli istituti, fermo restando che l'importo assegnato a ciascuna Istituzione non poteva in ogni caso superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nell'anno scolastico di riferimento e ritenute ammissibili.

L'applicazione per un triennio dei criteri evidenziati ha consentito di monitorarne sufficientemente gli effetti e di verificarne la ricaduta in termini di efficacia e di effettiva rispondenza al fabbisogno dei beneficiari.

L'analisi eseguita ha consentito di verificare che, in alcuni casi, l'applicazione del chilometraggio percorso, quale unico criterio di assegnazione, poteva comportare delle distorsioni ed ha fatto emergere, pertanto, l'opportunità di apportare alcuni correttivi, atti a far sì che l'erogazione dei benefici corrisponda meglio allo scopo della norma che si applica. Scopo che è quello, già evidenziato, di arrecare un sostegno economico a quelle Istituzioni che sopportano in proprio la spesa per il trasporto scolastico degli alunni che si trovano in condizioni disagiate per raggiungere la sede della scuola.

Pertanto, fermo restando che il contributo assegnato a ciascuna Istituzione scolastica non potrà superare la spesa ammissibile e documentabile sostenuta dalla stessa, si ritiene opportuno ripartire ed assegnare le risorse stanziare secondo le misure ed i criteri seguenti:

- 70% delle risorse: in base alla spesa di trasporto sostenuta e ritenuta ammissibile;
- 30% delle risorse: in base al numero dei chilometri percorsi nell'anno scolastico di riferimento.

Per il contributo in questione, il Bilancio regionale 2010 ha stanziato € 800.000,00.

Criteri e modalità di concessione (Bando).

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2009-2010, sono esposti nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 31/85 (art. 12) e successive modificazioni;

Vista la L.R. 05/02/1996, n. 6 (art. 34);

Vista la L.R. 30/01/1997, n. 6 (art. 76);

Visti l'Accordo-quadro del 19/06/2003 (art. 4) ed il Protocollo d'intesa del 03/10/2003 (art. 4);

Vista la L. 27/12/2006, n. 296 (art. 1, commi 622 e 624);]

delibera

1.di fissare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Trasporto scolastico", per l'anno 2009-2010, esposti nell'**Allegato A** - parte integrante del presente provvedimento;

2.di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'**Allegato A**.

(seguono allegati)